

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2214

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **FIORI**

Presentata il 26 ottobre 1984

**Legge quadro in materia di cooperative scolastiche e norme
per la educazione alla cooperazione nelle scuole**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La scuola italiana è in crisi. L'introduzione degli organi collegiali attraverso i « Decreti delegati » benché abbiano sancito il giusto principio della partecipazione tra le forze socio-economico sindacali e i naturali protagonisti della scuola stessa non hanno sostanzialmente risolto problemi inerenti la gestione dei servizi scolastici e parascolastici; non hanno altresì dato la misura della cooperazione necessaria al conseguente processo di democratizzazione.

Da qualche tempo nel nostro Paese, anche attraverso la spinta alla partici-

zione proveniente dai decreti delegati, va maturando la coscienza cooperativa nella scuola.

La cooperazione scolastica nella duplice forma di associazione studentesca per l'educazione alla cooperazione e di cooperativa per la gestione di scuole e servizi scolastici conta in ogni regione d'Italia alcune esperienze.

Nelle proposte di legge regionali per l'assistenza scolastica e in quelle per il diritto allo studio più volte da parte di forze sociali e del mondo della cooperazione sono stati proposti emendamenti

tendenti a favorire l'istituzionalizzazione delle cooperative nella scuola.

La legge 21 dicembre 1978, n. 845, in materia di formazione professionale agli articoli 3 e 5 prevede l'intervento delle Regioni nella organizzazione delle attività scolastiche mediante convenzioni con il movimento cooperativo e non esclude la possibilità di gestire gli istituti professionali in forma cooperativa.

Va infatti considerato che una scuola gestita in forma cooperativa non è confinata nella logica delle istituzioni private alle quali la costituzione pur riconoscendo il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione nega il contributo da parte dello Stato; bensì alla stessa è attribuibile il carattere di « scuola pubblica non statale ».

Secondo tale ottica dunque è giusto e indispensabile che lo Stato finanzia la scuola cooperativa e ne favorisca lo sviluppo così come favorisce lo sviluppo della cooperazione stessa in base all'articolo 45 della Costituzione italiana.

Nel Congresso mondiale delle cooperative scolastiche di Parigi è emerso che l'Italia a fronte di sessanta Paesi del mondo che praticano la cooperazione nella scuola è l'unica nazione a non avere una legge quadro che preveda e finanzia la cooperativa educativa dei ragazzi e quella di gestione di scuole e servizi scolastici.

La partecipazione democratica nelle scuole dei nostri « Decreti delegati » nei vari Paesi stranieri conosce un unico canale: la libera aggregazione in cooperative scolastiche.

La cooperazione nella scuola non è dunque fenomeno dei nostri giorni ma costituisce strumento lungamente collaudato in molti paesi civili.

Le cooperative scolastiche infatti affondano le proprie radici nelle primitive mutue scolastiche che operano verso la fine dello scorso secolo-primo conflitto mondiale.

Successivamente però per i loro fini esclusivamente assistenziali e per il sopravvenire di enti mutualistici statali si svuotarono di contenuto.

Rimaneva tuttavia di tale esperienza un notevole accrescimento spirituale acquisito con l'esercizio della solidarietà umana strumento pedagogico e veicolo di autoeducazione.

La definizione di cooperativa scolastica sotto il profilo educativo è stata per la prima volta formulata al Congresso di Tours nel 1948: « nell'insegnamento pubblico le cooperative scolastiche sono delle società di alunni gestite da essi, con l'aiuto dei maestri, in vista di attività comuni ».

« Ispirate da un ideale di progresso umano esse hanno per scopo l'educazione morale civile e intellettuale dei cooperatori attraverso la gestione della società e il lavoro dei suoi membri ».

I frutti del lavoro sono destinati all'abbellimento della scuola, al miglioramento delle condizioni del lavoro stesso, all'organizzazione della cultura, del tempo libero degli associati, allo sviluppo delle opere scolastiche e post-scolastiche di collaborazione e solidarietà.

È chiaro che la cooperativa in considerazione dell'età dei ragazzi, non può essere costituita in forma di legge e non potrà avere personalità giuridica; tuttavia questo fatto non impedisce che la società venga gestita e amministrata dai ragazzi come una vera e propria cooperativa.

La scelta delle attività appartiene agli allievi.

Il funzionamento è lo stesso di ogni altro tipo di cooperativa e quindi sono fornite dei regolari organi collegiali e munite dei libri sociali all'uopo necessari.

Risultano soci e dirigenti per statuto gli studenti, insegnanti e genitori al fine di realizzare una maggiore integrazione del giovane nell'ambito della società in cui questo vive e per suscitare nello stesso il senso della corresponsabilità sociale.

Esperienze educative di questo genere sono state fatte e perdurano un po' in tutte le parti del mondo.

Attualmente possiamo dire che la Francia è al primo posto nel settore.

Si contano infatti in quella nazione trentaseimila cooperative scolastiche raggruppate in un ufficio centrale della Coo-

perazione nella scuola (OCCE) regolato da una legge del 1901.

L'organismo in parola, controllato da un'apposita divisione del Ministero dell'educazione nazionale, è validissimo strumento di formazione del corpo insegnante e degli allievi e svolge la sua attività con l'ausilio dei più moderni strumenti pedagogici curando anche la pubblicazione di numerose riviste.

Tale sistema ha avuto notevoli riflessi presso altre nazioni e così gli Stati Uniti l'hanno adottato in pieno.

In Cile, Perù, Haiti, San Domingo e Porto Rico è stato creato una specie di Ministero con il compito di sviluppare l'azione delle cooperative scolastiche.

Russia, Polonia e Bulgaria si sono invece poste sul tradizionale filone delle cooperative scolastiche inglesi utilizzando la formula dei « Club » per giovani.

Le polacche sono cooperative in tutto simili a quelle degli adulti nella struttura, negli scopi e nelle regole di comportamento e di controllo, nelle attività e negli statuti.

Sono però calate nella realtà dell'infanzia e della adolescenza — che sono destinate a servire — e subordinate all'esigenza educativa didattica della scuola in cui sorgono.

Così è facile trovare nelle scuole lo spaccio cooperativo a servizio degli studenti e gestito dagli stessi; vi è perfino qualche « self service » per educare i ragazzi alla « onestà » ed autogestione.

In contatto con le Casse rurali ed altri Istituti bancari alcune cooperative scolastiche organizzano la raccolta dei risparmi degli studenti, altre si prendono cura dei servizi sociali e culturali.

In Brasile le cooperative scolastiche vengono raggruppate presso « Divisioni

cooperativistiche » funzionanti ad opera dei Governatori dei vari Stati ed hanno una funzione sociale.

Inoltre caratteristica a sé presentano i sistemi delle cooperative scolastiche in Belgio, Grecia, Cipro e Jugoslavia.

In Italia purtroppo l'insegnamento della cooperazione è oggi previsto solo in alcuni programmi di istruzione professionale agricola, ed anche in questo settore la sperimentazione pratica è frutto più che altro della passione e dell'entusiasmo di qualche isolato insegnante, mentre dovrebbe costituire un sistema diffuso e sostenuto da personale preparato a tale specifico settore di attività organizzativa.

Ai livelli di insegnamento superiore la cooperazione fa qualche timida e fugace apparizione solo nell'ambito dei programmi di altre discipline ed è pressoché assente a livello universitario.

Se vogliamo che l'orientamento a soluzioni cooperative non sia semplicemente frutto di occasionali episodiche scelte ma costituisca la naturale attitudine di individui abituati a fare coscientemente uso della propria libertà, assumendosi la responsabilità dell'iniziativa per la soluzione dei propri problemi, occorre che i cittadini vengano istruiti nel metodo e formati al costume cooperativo in tutte le varie fasi dell'attività educativa scolastica.

Occorre cioè che tutti i programmi di insegnamento ai diversi livelli e nei vari settori comprendano in modo specifico l'informazione sul metodo cooperativo.

A tale fine è necessario in primo luogo l'adeguata preparazione degli insegnanti e l'individuazione di quelli tra coloro che dimostrano più spiccate attitudini ad operare con metodo attivo, quali animatori di concrete esperienze cooperative tra i giovani.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

Ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione che, nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata tende a favorire lo sviluppo della cooperazione al fine di realizzare una coscienza sociale tra i cittadini; dell'articolo 117 della Costituzione; del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e sue successive modificazioni ed integrazioni; dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127; dei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416 e 420; dell'articolo 2 e seguenti legge 3 agosto 1977, n. 517; degli articoli 3 e 5 legge 21 dicembre 1978, n. 845, lo Stato, nell'intento di favorire e promuovere le cooperative scolastiche per la gestione di scuole e dell'assistenza scolastica nonché lo studio dei principi cooperativi nell'ambito delle materie di insegnamento scolastico, concorre a:

a) sviluppare la vita collettiva, comunitaria e cooperativa nelle scuole di ogni ordine e grado, favorendo l'espansione della personalità di ciascuno;

b) promuovere il senso di responsabilità e l'apprendimento della vita civile e democratica;

c) migliorare le condizioni di vita nelle scuole e consentire la partecipazione ad opere di collaborazione e solidarietà;

d) stabilire un clima di comprensione e di dialogo tra i giovani e gli adulti;

e) favorire un rinnovamento pedagogico fondato sull'utilizzazione dei metodi attivi, del lavoro in équipe e del lavoro di gruppo.

ART. 2.

(Cooperative scolastiche).

Sono considerate cooperative scolastiche le società senza finalità di lucro costituite in base alle norme del codice civile e regolarmente iscritte nel registro delle imprese.

ART. 3.

(Soci).

I sodalizi sono composti:

a) dal personale insegnante docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio nelle scuole ed istituti statali;

b) dai genitori degli studenti.

Gli studenti di maggiore età possono divenire soci unitamente a tutti coloro che con la loro attività contribuiscono a favorire e promuovere lo sviluppo morale, educativo ed economico della cooperativa scolastica.

Lo Stato favorisce altresì la costituzione di cooperative scolastiche di gestione di istituti di istruzione parificati e privati tra genitori ed insegnanti.

ART. 4.

(Attribuzioni delle cooperative scolastiche).

Alle cooperative scolastiche sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvedere all'amministrazione della scuola;

b) gestire servizi collettivi;

c) promuovere attività parascolastiche stabilendo legami esterni con la cittadinanza, partecipando ad opere di tempo libero e di vacanza;

d) eseguire acquisti collettivi;

e) favorire tutte quelle iniziative — quali conferenze, seminari, convegni — che

curino l'approfondimento delle materie di studio, integrandole ed ampliandole, nonché la partecipazione dei genitori ad attività formative e socio-culturali;

f) adoperarsi per il collegamento del mondo dello studio con quello del lavoro, al fine di consentire agli studenti pratiche pre-professionali, favorendo così il loro inserimento nei vari settori dell'economia e del lavoro.

ART. 5.

(Patrimonio sociale).

Il patrimonio sociale, oltre che dal capitale sociale e riserve — è costituito dai residui di gestione, dalle provvidenze di legge e da ogni altro residuo di fondi provenienti alla cooperativa scolastica, in armonia alla normativa vigente in materia.

ART. 6.

(Esercizio sociale — Bilancio).

L'esercizio sociale ha la durata dell'anno scolastico. Esso può tuttavia comprendere l'anno solare. Il Consiglio di amministrazione, di cui al successivo articolo 7 deve rendere il conto consuntivo annuale anche al Ministero della pubblica istruzione e del lavoro.

ART. 7.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è composto dai soci eletti dall'assemblea. Dura in carica un triennio. Deve riunirsi almeno due volte l'anno e svolge validamente le sue assemblee allorché è composto da almeno la metà dei componenti.

Non possono far parte del Consiglio di amministrazione i soci che siano parenti o affini di altri soci.

In caso di recesso di un socio, è facoltà del Consiglio di amministrazione

cooptarlo con altro socio, in attesa che l'assemblea convalidi la sua nomina.

Ai componenti il Consiglio di amministrazione spetta il rimborso per le spese di viaggio.

ART. 8.

(Cariche sociali).

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio di amministrazione, tuttavia corrisponde un rimborso per le spese sostenute a vantaggio della cooperativa scolastica.

ART. 9.

(Pubblicità degli atti e regolamento).

Gli atti del Consiglio di amministrazione sono pubblicati in apposito albo della scuola.

In mancanza del regolamento interno, il Consiglio di amministrazione opera sulla base dei regolamenti-tipo del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 10.

(Associazioni cooperative scolastiche).

Lo Stato promuove altresì la costituzione di Associazioni cooperative scolastiche tra studenti o alunni ai fini dell'apprendimento pratico del sistema cooperativo da parte dei giovani.

Tali Associazioni, con fini culturali, ricreativi ed educativi, seguono l'ordinamento giuridico della cooperativa.

Per la loro costituzione è sufficiente ottenere il consenso del Capo dell'Istituto d'istruzione in cui sorgono ed inviare copia dello Statuto al comune di appartenenza, al Ministero della pubblica istruzione e del lavoro.

Alle ordinarie cariche sociali è aggiunta quella di « tutore legale » esercitata da un insegnante o da un genitore degli studenti, che si assume la responsabilità nei confronti di terzi delle attività dei giovani.

A dette associazioni è fatto obbligo di compilare almeno una relazione annuale delle loro attività da inviare al Capo dell'istituto, al comune, al Ministero della pubblica istruzione e del lavoro.

ART. 11.

(Organi di coordinamento).

Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituita la Direzione generale delle cooperative scolastiche con funzioni ispettive sulle attività educative delle associazioni e cooperative scolastiche nonché per il comando e distacco di insegnanti di ruolo presso le cooperative scolastiche.

Presso il Ministero del lavoro è istituito un organismo di coordinamento delle cooperative scolastiche con funzioni di tutela, assistenza, ed ispezione in ordine alle attività gestionali e all'educazione alla cooperazione nelle scuole.

Detto organismo agisce d'intesa con le centrali cooperative e la direzione generale delle cooperative presso il Ministero della pubblica istruzione.

ART. 12.

(Comandi e distacchi).

Gli insegnanti di ruolo in conformità all'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417, possono ottenere il comando presso cooperative scolastiche a carattere educativo e loro istituzioni di rappresentanza.

Le scuole gestite in forma cooperativa, possono inoltre chiedere il distacco annuale di insegnanti di ruolo per l'insegnamento delle materie di studio previste dai programmi scolastici ministeriali.

ART. 13.

(Istruzione cooperativa).

Al fine di diffondere i principi cooperativi nelle scuole e formare negli opera-

tori scolastici una coscienza cooperativa, il movimento cooperativo, le cooperative scolastiche e gli istituti di rappresentanza delle scuole o cooperative possono richiedere al Ministero della pubblica istruzione e del lavoro la gestione di appositi corsi.

ART. 14.

(Finanziamenti).

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge provvede lo Stato con provvidenze da stabilirsi per ciascun settore di attività delle cooperative scolastiche.

Di eventuali altri finanziamenti ed introiti devono comunque tenersi conto nel bilancio annuale stilato dalla cooperativa.

ART. 15.

(Adesione ad organismi cooperativi).

Le cooperative scolastiche aderiscono statutariamente ad una delle centrali cooperative riconosciute.

ART. 16.

(Ispezioni e controlli).

La revisione ordinaria delle cooperative scolastiche è eseguita dalla Centrale cooperativa alla quale aderiscono.

Il Ministero della pubblica istruzione e del lavoro eseguono i controlli che riterranno opportuni dandone notizia alla centrale cooperativa alla quale l'ente ispezionato aderisce.

ART. 17.

(Disposizioni finali).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.